

**ACCORDO**  
**TRA L'AMMINISTRAZIONE DELLA REGIONE DI VLADIMIR DELLA**  
**FEDERAZIONE RUSSA E LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO DELLA**  
**REPUBBLICA ITALIANA SULLA COLLABORAZIONE NELLE SFERE**  
**ECONOMICA, DI CULTURA E D'INFORMAZIONE**

L'Amministrazione della Regione di Vladimir, nella persona del Governatore (Capo dell'Amministrazione) N.V. Vinogradov e la Provincia Autonoma di Trento, nella persona del Presidente Lorenzo Dellai, intendendo sviluppare ulteriormente la collaborazione nelle sfere economica, di cultura e d'informazione, attenendosi ai principi del Patto di amicizia e di collaborazione del 14 ottobre del 1994 tra la Federazione Russa e la Repubblica Italiana, avendo in base agli accordi presi nel corso delle visite di conoscenza preliminari, convengono quanto segue:

Articolo 1

Le parti allo scopo di sviluppo dei rapporti reciprocamente vantaggiosi nel campo della collaborazione economica, commerciale contribuiranno:

- all'organizzazione degli incontri e tavole rotonde tra i rappresentanti delle aziende commerciali e le imprese situato sul territorio della regione di Vladimir e della provincia autonoma di Trento;
- alla creazione dell'infrastruttura per il trasporto e la distribuzione di merci nel territorio della regione di Vladimir;
- alla promozione di prodotti della produzione locale tramite l'organizzazione di esposizioni, missioni commerciali, seminari e presentazioni;
- allo scambio di informazioni nella sfera della produzione industriale, alla formazione e realizzazione dei programmi e progetti comuni nel settore della piccola e media impresa, allo sviluppo della collaborazione nei settori delle tecnologie, dei prodotti e delle competenze connesse all'edilizia ed alla infrastrutture

Articolo 2

Le Parti svilupperanno la collaborazione nel campo del turismo come il settore d'economia importate. A questo scopo le Parti si impegnano ad organizzare lo scambio bilaterale del materiale pubblicitario ed informativo relativo alle opportunità turistiche della regione di Vladimir e della provincia autonoma di Trento nonché ad allargare le possibilità della presa di conoscenza dei valori umanitari e delle opere d'arte delle Parti.

Articolo 3

Le Parti si impegnano inoltre ad organizzare uno scambio bilaterale di informazioni nelle seguenti sfere di reciproco interesse:

- i principi dell'organizzazione e del funzionamento degli organi statali e locali ed i metodi di gestione regionale effettiva;
- le prospettive e la direzione di sviluppo delle infrastrutture e dei collegamenti;
- la politica delle Parti e le misure prese per la protezione e tutela dell'ambiente.

Articolo 4

Allo scopo di consolidamento dei rapporti culturali le Parti contribuiranno:

- all'organizzazione delle tournée dei collettivi teatrali, musicali e di altri collettivi ed esecutori artistici;
- allo scambio diretto tra i teatri, collettivi artistici e altri enti di cultura, all'organizzazione delle esposizioni delle opere degli artisti locali;
- allo sviluppo dei contatti nelle sfere della letteratura, dell'arte, della musica e del balletto.

Articolo 5

Le Parti allo scopo di sviluppo della collaborazione nella campo dell'istruzione e delle scienze umanitarie sostengono:

- i rapporti e gli scambi diretti tra le università ed altri enti, istituti di studio nel campo d'istruzione, ricerca, ed insegnamento lingue e letteratura dei due Paesi;
- cooperazione in sfera preparazione professionale e riqualificazione del personale;
- ed altre forme della collaborazione reciprocamente vantaggiosa nel campo formativo e delle ricerche scientifiche.

#### Articolo 6

Le Parti contribuiranno allo sviluppo della collaborazione tra gli organi pubblici, responsabili della politica giovanile, nonché dei contatti diretti tra le organizzazioni giovanili e i giovani della Federazione Russa e della Repubblica Italiana.

Lo scambio di delegazioni di esperti avverrà alle condizioni in uso nella pratica degli scambi internazionali che prevede che la Parte ospitante sostenga le spese di soggiorno degli ospiti: vitto, alloggio, trasporti locali ed interpretariato.

#### Articolo 7

Tutte le attività nell'ambito del presente accordo vanno svolte secondo la legislazione del paese dove tali attività vengono svolte.

#### Articolo 8

Allo scopo dell'esecuzione dell'Accordo le Parti formeranno una commissione di lavoro. La commissione di lavoro sarà formata per:

- controllare lo sviluppo della collaborazione;
- preparare i progetti per consolidamento e concretizzazione della collaborazione;
- preparazione dei programmi di realizzazione dell'Accordo presente.

La commissione di lavoro si riunirà annualmente a Vladimir e a Trento a turno.

La Parte ospitante sostiene le spese relative all'organizzazione delle sedute (accoglienza e accompagnamento in aeroporto, trasporti locali, affitto di un locale per le riunioni, programma culturale). Tutte le altre spese saranno a carico dell'altra parte.

#### Articolo 9

Il presente accordo entra in vigore dalla data di ricevimento di questo secondo gli avvisi scritti, che confermano l'esecuzione delle Parti delle procedure interne, necessarie per la sua entrata in vigore.

Il presente accordo ha una validità di 4 anni e sarà tacitamente rinnovato per periodi successivi di uguale durata, laddove nessuna delle Parti ne dia disdetta almeno 6 mesi prima della prevista scadenza.

La scadenza dell'Accordo non avrà influenza sulla realizzazione dei programmi, concordati nel corso della vigenza dell'Accordo se le parti non convengono diversamente.

Il presente accordo è redatto in 4 copie, entrambe in lingua russa ed italiana, aventi entrambe uguale forza giuridica.

Per l'Amministrazione della Regione

Per la Provincia Autonoma di Trento

Governatore (capo d'amministrazione)

Presidente

N.V.Vinogradov

Lorenzo Dallai

Vladimir

26.09.2006